

Seminario organizzato da Jusweb Srl in collaborazione con il Consiglio
notarile di Viterbo e Rieti

Recenti orientamenti della giurisprudenza su disposizioni testamentarie
e azione di riduzione

Relazione di [Alessandro Torroni](#)

Sommario

- 1) L'interpretazione del testamento: obbligo di donare o legato di cosa dell'onere? - commento a Cass. 28 marzo 2023, n. 8733
- 2) Rinuncia all'eredità e rinuncia all'azione di riduzione, quali effetti sulla quota spettante ai legittimari? - commento a Trib. Parma 26 luglio 2023, n. 1029
- 3) L'eccezione di usucapione può paralizzare l'azione di riduzione? - commento a Appello Napoli 12 aprile 2023, n. 1653

Il testamento

“Oggi, mercoledì, primo maggio 2002 (Duemiladue), io D.G.Z., nato a P. il (...), parroco in Napoli-Pianura, dispongo quanto segue: 1) Dopo la morte mia e di mia sorella M., lascio erede della mia casa in P., via V. E., 202, il mio cugino G.Z., nato a P. l’(...), però alle seguenti condizioni: A) detto mio cugino dovrà donare al mio e suo cugino A.Z., o se questi lo preferisca, al suo figlio finanziere G.Z., la casa in P. in Via G. M.. B) Detta donazione dovrà avvenire entro e non oltre un anno dalla morte mia e di mia sorella. -----

2) Mia sorella sarà usufruttuaria ma con divieto di affittare sia pure una parte della casa e con divieto di ammettere in casa qualsiasi persona come residente.

3) Questo testamento annulla tutti i precedenti ed è revocabile”.

Il tribunale

Ha qualificato illecita, come tale da considerarsi non apposta, *ex art. 634 c.c.*, la condizione cui il testatore aveva subordinato l'efficacia della disposizione testamentaria: l'obbligo in capo al beneficiario di donare ad un comune cugino una propria casa, in quanto lesiva della libera autodeterminazione del soggetto

La Corte d'appello

Ha rilevato che la condizione contenuta nel testamento (che prevedeva l'obbligo del legatario di donare un immobile ad un parente) implica il sorgere di un vincolo contrastante con il requisito della spontaneità della donazione, che deve sussistere al momento del contratto, per cui l'arricchimento del beneficiario della donazione deve avvenire per spirito di liberalità del donante e, quindi, in virtù del principio di autodeterminazione assolutamente libero nella sua formazione.

Quanto alla possibile estensione della nullità della condizione all'intera disposizione testamentaria, la corte ha osservato che, per dichiarare la nullità della disposizione testamentaria, occorre che la condizione imposta al successore sia stata il solo motivo determinante che ha indotto il testatore a disporre in suo favore (*ex artt. 626 e 634 c.c.*).

Dagli atti di causa non risulta il valore delle due abitazioni e, quindi, non risulta che il rispetto integrale della volontà testamentaria avrebbe beneficiato esclusivamente il donatario, oppure suo figlio, e non anche il legatario.

La Corte di Cassazione

La Cassazione conferma l'illiceità della condizione apposta dal testatore al legato, imponendo al legatario un vincolo giuridico (l'obbligazione di donare un suo immobile ad un comune cugino oppure a suo figlio) in contrasto con il requisito della spontaneità che deve invece connotare la donazione, in tal modo realizzando un'indebita e non consentita ingerenza nel potere di autodeterminazione dell'istituito [*recte* legatario], in conformità con la costante giurisprudenza della Cassazione in tema di nullità di obbligo a contrarre una donazione

In seguito, in un passaggio importante della decisione, la sentenza osserva che la volontà del testatore poteva essere realizzata con **un onere** (ove si ritenga compatibile con l'onere la determinatezza del suo beneficiario) posto a carico del legatario, avente come contenuto quello di trasferire la proprietà del bene, oppure, essendo evidente la consapevolezza del testatore della proprietà del bene da trasferire all'altro cugino in capo al legatario, in **un sublegato di cosa altrui**.

Tuttavia, osserva la sentenza, che “osta alla possibilità di far ricorso a tali diverse soluzioni la precisa qualificazione offerta dal *de cuius*, **per come oggetto di interpretazione, non sindacata, dei giudici di merito**, alla condizione testamentaria, istituito questo che già sul piano effettuale e concettuale denota la differenza rispetto ai diversi istituti sopra richiamati ...”.

Istituti giuridici che interessano la fattispecie

- **Legato di cosa dell'oneroso:** lo stesso è obbligato, senza alternative, a trasferire la proprietà del bene al legatario e, se non adempie a tale obbligo, il legatario può agire per ottenere il trasferimento del bene con sentenza costitutiva *ex art. 2932 c.c.*
- **Preliminare di donazione:** manca lo spirito di liberalità?
- **Pagamento traslativo** o contratto con causa esterna

Interpretazione del testamento

- **Interpretazione del testamento:** si applicano per analogia, nei limiti della compatibilità, le regole dettate per l'interpretazione del contratto (artt. 1362-1371 c.c.), con la particolarità che l'indagine è diretta alla ricerca della **reale volontà del testatore** e che nel testamento non esiste un affidamento o una buona fede della controparte da tutelare
- Il principio si desume dagli articoli 588, comma 2 (*institutio ex re certa*), 625 (erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa oggetto della disposizione) e 733 c.c. (norme date dal testatore per la divisione)
- Si applica al testamento anche l'art. 1367 che pone la regola di interpretazione oggettiva di **conservazione del contratto**, secondo cui, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, pur sempre nel rispetto della volontà manifestata dal testatore
- Si ritiene che l'esigenza della scrupolosa osservanza della volontà testamentaria possa, talora, condurre ad **attribuire ad espressioni adoperate dal testatore un significato diverso da quello letterale che le stesse posseggono nel linguaggio comune**

Osservazioni conclusive

La disposizione testamentaria poteva essere interpretata come **sublegato obbligatorio a carico del legatario** e il termine “donare” poteva essere interpretato come un **trasferimento oneroso con causa esterna**, il c.d. pagamento traslativo, in esecuzione dell’obbligazione gravante sul sublegatario di trasferire l’immobile al terzo indicato dal testatore. La scelta concessa al sublegatario di beneficiare del trasferimento lo stesso sublegatario oppure il figlio poteva essere interpretata come **legato in favore di persona da scegliersi da un terzo tra più persone determinate dal testatore** (art. 631, comma 2, c.c.), che costituisce un caso di eccezionale validità di una disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio di un terzo

Trib. Parma 26 luglio 2023, n. 1029

- Tizio nell'anno 2001 ha donato alla figlia Tizietta, avuta dalle prime nozze, la nuda proprietà di appartamento e garage con riserva di usufrutto.
- Nell'anno 2004 Tizio si sposa con Iulia.
- Alla morte di Tizio nell'anno 2017 non c'è *relictum* e **Tizietta rinuncia all'eredità.**
- Nell'anno 2018 Tizietta vende appartamento e garage.
- Iulia agisce in giudizio per chiedere la reintegrazione dei suoi diritti di legittimaria e la riduzione della donazione fatta in vita da Tizio.
- Secondo l'attrice la stessa ha diritto alla quota di legittima pari ad $\frac{1}{2}$, avendo la figlia rinunciato all'eredità (art. 540, comma 1, c.c.)
- Secondo la convenuta, la moglie ha diritto alla quota di legittima pari ad $\frac{1}{3}$, per concorso del coniuge con un figlio (art. 542, comma 1, c.c.)

Massima

Tribunale di Parma, Sez. I, sentenza 26 luglio 2023 n. 1029 – Pres. Devoto, Giud. Rel. est. Vena.

In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare **per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.** Qualora il beneficiario della disposizione lesiva della legittima abbia alienato a terzi il bene, il legittimario ha l'onere di esperire, nei confronti dello stesso beneficiario della disposizione lesiva, l'azione di restituzione per equivalente, ossia di chiedere al beneficiario il tantundem, cioè una somma di denaro che rappresenti il valore del bene, determinato con riferimento alla data dell'apertura della successione. Siffatta domanda non risulta avanzata nella specie, sicché il Tribunale si è limitato a dichiarare l'inefficacia della donazione effettuata dal *de cuius* in favore della figlia.

Il Tribunale ha disposto la riduzione della donazione nella misura di 1/3

Rinuncia all'eredità

«Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto **sino alla concorrenza della porzione disponibile**, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552» (art. 521 c.c.).

L'art. 551 stabilisce che **il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile** (e per l'eccedenza sulla disponibile).

L'art. 552 stabilisce che il legittimario che rinuncia all'eredità può ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti che, però, **transitano dalla porzione indisponibile alla porzione disponibile**; se la **restrizione della disponibile** comporta la riduzione di altre disposizioni (che non sarebbero state ridotte se il legittimario non avesse rinunciato all'eredità), si riducono le donazioni e i legati fatti al legittimario rinunziante.

Accrescimento della porzione legittima?

Secondo un orientamento, ai fini della determinazione della quota di riserva, non va fatto riferimento alla situazione teorica al momento dell'apertura della successione bensì **alla situazione concreta degli eredi legittimari che effettivamente concorrono alla ripartizione dell'attivo ereditario** (Cass. 26 ottobre 1976, n. 3888; Cass. 9 marzo 1987, n. 2434; Cass. 11 febbraio 1995, n. 1529)

In realtà questo orientamento fa riferimento alla **rinuncia all'eredità** che è retroattiva e il rinunziante si considera come se non fosse stato chiamato all'eredità.

Cass. 9 marzo 1987, n. 2434

- Il *de cuius* con testamento olografo aveva lasciato **l'usufrutto generale alla moglie** ed aveva **nominato erede universale il figlio**.
- Il *de cuius* aveva lasciato il coniuge e **sette figli** (un maschio e sei femmine). Due sorelle agivano per la reintegrazione della loro quota di legittima.
- Il tribunale accoglieva la domanda di riduzione e attribuiva a ciascuna figlia la quota ereditaria di 1/14, applicando l'art. 542, comma 2, c.c. (concorso di coniuge e più figli, ai figli spetta la quota di ½ da dividere in parti uguali).

Cass. 9 marzo 1987, n. 2434 (segue)

- La Corte d'appello ritiene che il coniuge superstite, legataria del diritto di usufrutto, sia legittimaria a tutti gli effetti
- che «il momento a cui si deve aver riguardo per individuare tutti i possibili legittimari è quello della morte del *de cuius* (e non per nulla l'art. 542 recita: «se chi muore lascia, oltre al coniuge, etc.»)
- Che **«l'azione di riduzione postula la predeterminazione dell'asse ereditario nella sua consistenza materiale quale si presentava all'apertura della successione – e cioè alla morte del *de cuius*. Né la ricostruzione dell'intero patrimonio ereditario, per stabilire quale parte costituisca la disponibile e quale la riserva, è condizionata all'esercizio dell'azione di riduzione, ma si pone come calcolo prioritario astratto che deve tener conto di tutti i legittimari»**
- Che è irrilevante la circostanza che il coniuge abbia accettato l'usufrutto e non l'eredità poiché è un successore *mortis causa* e non ha rinunciato all'eredità

Cass. 9 marzo 1987, n. 2434 (segue)

La Cassazione ha affermato «che, ex art. 551 CC., colui che accetta il legato in luogo delle quote di eredità spettantegli per legge, perde la qualità di erede. Il coniuge è quindi venuta a trovarsi nella qualità di erede rinunziante... va quindi applicato l'art. 537 CC., e non l'art. 542 CC., come erroneamente affermato dalla Corte, giacché non ci si trova più... in una situazione di concorso dei figli col coniuge superstite».

Cass. 11 febbraio 1995, n. 1529

- Il padre aveva disposto con testamento olografo del proprio patrimonio immobiliare assegnando alla moglie l'usufrutto, lasciando la porzione legittima in parti uguali ai cinque figli e la disponibile a tre di essi.
- Secondo la sentenza *«nell'ipotesi in cui il coniuge superstite abbia abdicato alla qualità di erede per avere accettato un legato in sostituzione di legittima (art. 551 cod. civ.), detta quota non va desunta dall'art. 542 in tema di concorso tra coniuge e figli, bensì dall'art. 537 cod. civ. relativo alla successione dei soli figli»*.
- L'affermazione si pone in contrasto con l'art. 551 («il legato in sostituzione di legittima **grava sulla porzione indisponibile**») e con l'art. 564, comma 3 (i legati e le donazioni a favore del legittimario **sono imputati alla porzione legittima**, salvo dispensa da imputazione).

Le sezioni unite della Cassazione

Ai fini della determinazione della quota di riserva, occorre fare riferimento **alla situazione cristallizzata all'apertura della successione** e non si deve fare riferimento alla situazione che si viene a creare a seguito del **mancato esperimento dell'azione di riduzione da parte di alcuno dei legittimari** (Cass. 6 giugno 2006, n. 13429; Cass. 12 giugno 2006, n. 13524)

Le sezioni unite fanno riferimento alla **rinuncia all'azione di riduzione** e non alla rinuncia all'eredità. L'ordinanza di assegnazione della causa alle sezioni unite individua due questioni rilevanti da risolvere «a) quale sia il criterio di determinazione della quota di riserva nella ipotesi in cui vi siano più legittimari pretermessi, dei quali uno solo abbia esperito l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie; b) se a tale ipotesi possa ritenersi applicabile l'art. 522 cod. civ.»

Argomenti

- La successione necessaria si colloca su un piano diverso dalla successione legittima e non attribuisce al legittimario una delazione ereditaria ma **un diritto potestativo di ottenere un valore corrispondente ad una frazione del patrimonio ereditario**
- **Se più sono i legittimari, nell'ambito della categoria dei discendenti, ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non all'intera quota**
- Il mancato esercizio dell'azione di riduzione non incide sulla frazione di patrimonio ereditario a cui hanno diritto gli altri legittimari ma **amplia la quota disponibile**
- Spesso la rinuncia all'azione di riduzione è animata dal desiderio di **fare salva una donazione oppure una disposizione testamentaria potenzialmente lesive di legittima**
- La immodificabilità delle quote degli eredi necessari deriva anche dall'esigenza di consentire al **testatore di sapere entro quali limiti, in considerazione della composizione della sua famiglia, può disporre del suo patrimonio a favore di terzi**
- Seguendo la tesi contraria, potrebbe aversi **una situazione di incertezza sul valore della quota di riserva finché non è prescritta l'azione di riduzione di tutti i legittimari**, potrebbe essere necessario esercitare una prima azione di riduzione e poi una riduzione supplementare

Esempio 1

- Il defunto lascia **due figli**
- Ha effettuato una **donazione in vita in favore di un nipote ex filio del valore pari al 60% dell'asse ereditario**
- La quota di legittima spettante a ciascun figlio è pari ad $1/3$ e la quota disponibile è pari ad $1/3$
- **Il figlio del defunto, padre del donatario rinuncia all'azione di riduzione**
- Se non si conteggiasse il rinunciante tra i legittimari, l'altro figlio avrebbe diritto ad un valore pari alla metà dell'eredità
- La rinuncia del padre del donatario comporta, al contrario, **l'ampliamento della quota disponibile da $1/3$ a $2/3$**
- **La donazione di valore pari al 60% dell'asse ereditario non è lesiva di legittima**

Esempio 2

- Il defunto lascia il coniuge ed un figlio
- Il *de cuius* ha fatto **testamento con il quale ha nominato eredi due nipoti *ex frate* in parti uguali**
- La quota di legittima spettante al coniuge ed al figlio è pari ad $\frac{1}{3}$ ciascuno (art. 542, comma 1, c.c.).
- **Il coniuge rinuncia all'azione di riduzione**
- La rinuncia è finalizzata a dare esecuzione alla volontà del testatore e consente di ampliare la disponibile da $\frac{1}{3}$ a $\frac{2}{3}$
- Gli eredi testamentari e il legittimario pretermesso stipulano **un accordo di reintegrazione della legittima** con cui riconoscono al legittimario la sua quota di beni ereditari
- **La reintegrazione della quota di riserva a favore del legittimario pretermesso avviene per la quota di $\frac{1}{3}$**
- **La quota di legittima del figlio rimane la stessa stabilita all'apertura della successione** e non si accresce per la rinuncia all'azione di riduzione del coniuge

Osservazioni conclusive

- Il legittimario resta tale anche se chiamato in una quota inferiore a quanto gli spetta o addirittura pretermesso; ha a disposizione l'azione di riduzione per ottenere dal beneficiario di una disposizione lesiva della legittima il valore che la legge gli riconosce
- Con la rinuncia all'azione di riduzione il legittimario rinuncia a ridurre eventuali disposizioni lesive della legittima e dimostra di volere rispettare e dare esecuzione alla volontà del *de cuius*; **mantiene la sua qualità di legittimario** ed ha diritto di trattenere **le donazioni ed i legati a lui fatti che gravano sulla legittima** (salvo dispensa da imputazione).
- La rinuncia all'azione di riduzione **consolida, per l'intero valore della quota di legittima rinunciata**, disposizioni del *de cuius* (donazioni, disposizioni testamentarie, legati) lesive di legittima
- Con la rinuncia all'eredità il legittimario **perde la sua qualità di legittimario**, eventuali donazioni o legati a lui fatti **transitano sulla porzione disponibile** (art. 552); **non si tiene conto del rinunziante nella determinazione dei legittimari e delle quote di legittima.**

Appello Napoli 12 aprile 2023, n. 1653

- Il padre ha venduto ad un figlio nell'anno 1973 la proprietà della farmacia
- Il padre e la madre hanno donato in comune ai tre figli nell'anno 1986 la nuda proprietà di immobili nei quali era corrente la farmacia, con riserva di usufrutto a favore dei genitori
- I fratelli agiscono per accertare la simulazione relativa della vendita della farmacia, che dissimula una donazione, e chiedono la riduzione della donazione
- Il donatario della farmacia eccepisce l'usucapione sia della farmacia sia dell'immobile adibito a farmacia
- Il tribunale dichiara la nullità della donazione della farmacia per difetto di forma

Donazione nulla ed eccezione di usucapione

- La Corte d'appello deve decidere su un'importante eccezione: una volta accertata la nullità della donazione, non era più rilevante la domanda di riduzione, poiché il bene si considerava come mai uscito dall'asse ereditario, sicché **gli attori agivano come eredi e non come legittimari**.
- Se gli attori agivano come eredi (e non come legittimari), era loro opponibile l'eccezione di usucapione avanzata dal convenuto.
- La Corte d'appello ha stabilito che l'azione di simulazione relativa risultava preordinata all'azione di riduzione e che, nonostante la cessione della farmacia, a causa della nullità, dovesse ritenersi *tamquam non esset*, ciò non muta la posizione degli attori da legittimari in eredi legittimi, facendo venir meno il loro interesse all'accertamento della lesione della loro quota di riserva.

Cass. 27 ottobre 1995, n. 11203

La Corte d'appello ha quindi fatto proprio il granitico principio della Cassazione secondo cui in caso di donazione nulla **il *dies a quo* dell'usucapione nei confronti del legittimario è quello dell'apertura della successione** poiché, in caso di beni donati in vita, il possesso del donatario si fonda non sull'inerzia del dante causa ma sul suo consenso (avendo egli posto in essere la disposizione gratuita), sicché **non può parlarsi di possesso «contro il proprietario»** e l'usucapione non opera contro il *de cuius* ma contro il legittimario, che potrebbe subire la lesione e che solo al momento dell'apertura della successione può interromperne il decorso esercitando l'azione di riduzione (conf. Cass. 19 ottobre 1993, n. 10333)

Decorrenza dell'usucapione

Art. 1165 c.c.

«Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e di interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto alla usucapione»

Art. 2935 c.c.

«La prescrizione comincia a decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»

Il possesso utile all'usucapione

Art. 948 c.c.

«Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene...

L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione»

Art. 1144 c.c.

«Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso»

La rilevanza dell'atteggiamento del proprietario

- La norma sul potere di rivendica del proprietario dimostra **la rilevanza rispetto all'usucapione dell'atteggiamento del proprietario**, che omette di esercitare l'azione di rivendica.
- L'usucapione non si compie quando **il possesso viene esercitato con la tolleranza del proprietario**
- Il possesso del bene donato in vita si fonda non sull'inerzia ma sul consenso del dante causa e **l'usucapione opera contro il legittimario che non può interromperla se non dopo l'apertura della successione**

La natura dell'azione di riduzione

- L'azione di riduzione ha **natura personale** essendo diretta a rivendicare non lo specifico bene posseduto dal beneficiario della liberalità ma a far valere **sul valore del bene** le proprie ragioni successorie
- Sono molteplici i casi in cui il legittimario chiede di ottenere il valore corrispondente alla legittima ma non ottiene una quota di comproprietà del bene donato (il bene donato è stato venduto a terzi e il legittimario si soddisfa sul patrimonio del donatario, il terzo acquirente paga l'equivalente in denaro, l'immobile è stato oggetto di liberalità indiretta)

La tesi del «doppio effetto»

- Secondo una tesi che si rifa alla dottrina tedesca, il proprietario del bene, esercitando il possesso sullo stesso, affianca al suo titolo di acquisto derivativo **un nuovo titolo di acquisto originario per usucapione**
- Il nuovo acquisto a titolo originario è utile nel caso il suo atto di acquisto derivativo risulti nullo o inefficace
- È utile, nella prassi, anche nel caso di acquisto a titolo derivativo valido per superare **la prova diabolica** della proprietà, risalendo dall'attuale proprietario a ritroso la catena degli acquisti a titolo derivativo fino al primo acquisto post 1942 (data di entrata in vigore del codice civile)
- Anche ammettendo l'acquisto a titolo originario del donatario sulla base di un atto nullo, la fattispecie (donazione nulla, immissione nel possesso, mancata contestazione della nullità, decorso del termine ventennale) realizzerebbe da parte del donante una **liberalità indiretta soggetta all'azione di riduzione da parte dei legittimari**.

L'usucapione dell'immobile

- E' stata respinta anche l'eccezione di usucapione dell'immobile in cui si esercitava la farmacia che si basava sul presupposto che il nudo (com)proprietario negli ultimi 25 anni non avesse pagato il previsto canone di locazione e avesse sostenuto le spese di manutenzione dell'immobile e gli oneri tributari
- La Corte d'appello ha rilevato che il mancato pagamento dei canoni agli usufruttuari sarebbe rilevante esclusivamente nei confronti degli stessi mentre non sarebbe opponibile ai contitolari della nuda proprietà né sarebbe rilevante quale atto di possesso esclusivo in loro danno e che il pagamento delle spese afferenti l'immobile non è comportamento univoco della volontà di possederlo «*uti dominus*», in quanto si presume che trattasi di utile gestione nell'interesse della comunione, salvo rimborso.

Grazie per l'attenzione